

Lo ha stabilito la Ctr di Roma: il giudice tributario deve darne atto nella motivazione

Spese compensate in rari casi

Devono esserci gravi ragioni e soccombenza reciproca

Pagina a cura
di **SERGIO TROVATO**

La compensazione delle spese va pronunciata solo in casi eccezionali. È ingiusta, infatti, la sentenza che non condanna il fisco a pagare le spese processuali se non ci sono valide ragioni o non c'è una soccombenza reciproca delle parti in giudizio. È quanto ha stabilito la Commissione tributaria regionale di Roma, sezione XXI, con la sentenza 2068, del 29 marzo 2018.

Per i giudici d'appello, nella motivazione della sentenza di primo grado «non v'è traccia di motivazioni atte a giustificare la compensazione delle spese. E poiché dalla sentenza in questione non deriva alcuna soccombenza reciproca, la statuizione compensativa non appare giustificata».

Nel processo tributario chi perde paga le spese processuali, salvo che in casi particolari in cui il giudice può compensarle, ma ne deve dare atto nella motivazione della sentenza. Al riguardo la Cassazione (ordinanza 20261/2017) ha giudicato infondata una pronuncia d'appello che ha ritenuto di non condannare la parte che aveva perso la causa al pagamento delle spese, solo perché c'era stata una soccombenza reciproca nei due gradi di giudizio. Non può essere giustificata la compensazione solo perché una parte ha avuto un esito favorevole nel giudizio innanzi alla commissione tributaria provinciale. Se il giudice d'appello riforma la sentenza deve addebitare alla parte soccombente i costi del doppio grado di giudizio. La compensazione è giustificata all'interno dello stesso giudizio, non tra quello di primo e secondo grado. Anche con la pronuncia in esame viene posto in rilievo che i giudici tributari sono tenuti ad applicare correttamente la regola che la parte soccombente deve rimborsare le spese giudiziali alla controparte.

Con la riforma del processo tributario (decreto legislativo 156/2015) è stato limitato ancor di più il potere del giudice di compensare le spese. L'articolo 15 del decreto legislativo 546/1992 impone un maggior rigore in caso di soccombenza. Le spese processuali possono essere compensate solo per gravi ed eccezionali ragioni e per soccombenza reciproca, ed è imposto al giudice di indicare le motivazioni nella pronuncia. Nell'ambito delle spese devono essere conteggiati il contributo unificato, l'Iva, il contributo previdenziale, nonché gli onorari, i diritti del difensore e tutti gli

In sintesi	
Riferimenti normativi	Articoli 10, 11, 12 e 15 decreto legislativo 546/1992
Regola processuale	La parte soccombente deve essere condannata a pagare le spese alla parte vittoriosa
Il giudice può compensare le spese	<ul style="list-style-type: none"> • Soccombenza reciproca • Per gravi e eccezionali ragioni
Requisito essenziale della sentenza	Motivazione della compensazione
Parti del processo	<ul style="list-style-type: none"> • Contribuenti • Agenzie fiscali • Enti locali • Agenti della riscossione • Società private, miste, che svolgono attività di accertamento e riscossione, in concessione, per conto degli enti locali

Difesa personale sì, ma con un tetto

I contribuenti non sono tenuti a conferire l'incarico per l'assistenza tecnica in giudizio a un difensore abilitato se il valore della controversia non è superiore a 3 mila euro. Con la riforma processuale del 2015 il legislatore ha aumentato la soglia del valore della controversia che consente al contribuente di difendersi personalmente. Le parti diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai concessionari che svolgono le attività di accertamento e riscossione per conto degli enti locali, devono essere assistite da un difensore, tranne che per le controversie di modesto valore. Prima dell'ultima modifica, il limite di valore delle controversie che consente alla parte di difendersi personalmente era fissato a 2583,28 euro. L'articolo 9 del decreto legislativo 156/2015, che ha riscritto l'articolo 12 del decreto legislativo 546/1992, non impone l'assisten-

za tecnica per le liti il cui valore non supera i tre mila euro. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Tuttavia, nel caso di errore sulla determinazione del valore della controversia il giudice deve ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale è tenuta a conferire l'incarico a un difensore, a pena d'inammissibilità. Se il ricorso viene sottoscritto dalla parte personalmente per le controversie di valore superiore alla soglia stabilita dalla legge, quindi, l'inammissibilità può essere dichiarata solo dopo la mancata osservanza dell'ordine del giudice (Cassazione, sentenza 8025/2005).

esborsi sostenuti.

Il principio è che chiunque dà luogo a una controversia che poteva essere evitata

usando l'ordinaria diligenza deve sopportarne i costi. La compensazione, al di là delle situazioni in cui sussiste

una soccombenza reciproca, può essere dichiarata solo per «gravi ed eccezionali ragioni», che devono essere adeguata-

mente motivate. Per esempio, la causa riguarda una questione nuova o complessa oppure si verifica un cambiamento di orientamento della giurisprudenza sull'argomento che forma oggetto del contendere.

I precedenti della Cassazione. La Cassazione (ordinanza 14550/2015) ha stabilito che la vittoria non può mai tradursi di fatto in una sconfitta. È quello che accade se il giudice tributario compensa le spese di lite solo perché la causa è di valore modesto. La compensazione deve essere un fatto eccezionale ed esige un'adeguata motivazione. Si lede il diritto di agire in giudizio se la parte vittoriosa non recupera le spese sostenute. Inoltre, subisce un evidente danno se l'importo delle spese supera quello del pregiudizio economico che ha inteso evitare proponendo ricorso. Sempre la Cassazione (ordinanza 373/2015) ha sostenuto che l'amministrazione pubblica è tenuta a pagare le spese processuali anche se non si costituisce in giudizio o riconosce fondati i motivi di contestazione della pretesa tributaria eccipiti dal contribuente. È tenuto a pagare le spese processuali chiunque dia luogo inutilmente al processo o al suo protrarsi. A maggior ragione se la parte in causa soccombente è l'amministrazione pubblica, che dovrebbe agire con la dovuta cautela per evitare che il cittadino sostenga dei costi per difendersi in sede giudiziale. In realtà, la condanna al pagamento delle spese processuali di chi soccombe nel giudizio tributario, oltre a deflazionare il contenzioso, tutela la parte vittoriosa (Cassazione, ordinanza 766/2014).

Di recente la Cassazione (ordinanza 22679/2017) ha riaffermato la regola che la condanna alle spese deve essere pronunciata se c'è la responsabilità di una delle parti che ha posto in essere le condizioni per instaurare un contenzioso del tutto evitabile. Non ha alcun fondamento la decisione del giudice tributario di compensare le spese per la «singolarità della vicenda» che è stata sottoposta al suo esame. Non è questa la ratio della norma che giustifica la compensazione delle spese solo per gravi ed eccezionali ragioni. La deroga al generale criterio della soccombenza, «trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contrarius».

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

Fisco

N CEDOLARE SECCA

Cedolare secca al 10% solo se c'è l'attestazione (Agenzia entrate ris. 31/E 20/4/2018)

N SOFTWARE

Aggiornamento software per voltture catastali (Agenzia entrate c.s. 24/4/2018)

N INVIO DATI

Più tempo per l'invio dei dati finanziari (Fatca e Crs/Dac2): comunicazioni entro il 31 maggio e il 20 giugno (Entrate provv. n. 87319 26/4/2018 e provv. n. 87316 26/4/2018)

N CAUSALE EBII

Inps: soppressione della causale contributo Ebii (Agen-

zia entrate ris. n. 33/E 23/4/2018)

N TAX CREDIT LIBRERIE

Tax credit per le librerie (prov. attuativo legge 205/2017 - legge di Bilancio)

Cassazione

N CALL CENTER

Collaboratori a progetto - call center (Cass. civ. sez. L n.10135 anno 2018 26/4/2018)

Altre notizie

N SCIOPERI

Precettabile chi sciopera senza preavviso (Consiglio di stato sent. n. 2471 24/4/2018)



La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/docio7